

N. 3/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: m.brodolini@fastnet.it

- Conguaglio del 31.12.2012 non pagato?
- FAQ sul RGP (Regolamento Generale di Previdenza)
- Comitato Nazionale dei Delegati del 4-5.4.2013
 - Presentazione della simulazione della pensione OnLine
 - Comunicazioni del Presidente, e non solo del Presidente

-
- Conguaglio del 31.12.2012 non pagato?

Che ve ne siate dimenticati o lo abbiate fatto volontariamente approfittando per rammentare la scadenza del 30 aprile per regolarizzarvi col conguaglio.

Il ritardo anche di un solo giorno comporterà sanzioni a decorrere dal 1° gennaio.

Rammento che il M.AV. eventualmente generato lo scorso anno va benissimo (potete comunque generarlo nuovamente se non lo trovate, vedrete che è assolutamente identico) in quanto gli interessi del 2% vi saranno addebitati alla prossima occasione su prossimo M.AV..

-
- FAQ sul RGP (Regolamento Generale di Previdenza entrato in vigore il 1 gennaio 2013)

Questo aggiornamento sulle FAQ ormai era pronto e lo pubblico anche se fra pochi giorni sarà obsoleto, il motivo è spiegato al punto successivo

Semplificazione ed aggiornamento delle FAQ. Vengono tolte le domande obsolete raggruppando e semplificando le risposte

1) Ho più di 30 anni di iscrizione e contribuzione e compirò 63 anni nel 2013, posso andare in pensione anticipata senza dovermi cancellare dall'Albo?

1) Sì, nel 2013 si può andare in pensione anticipata a 63 anni sempre che ci sia l'anzianità contributiva minima di 30 anni, con una penalizzazione di quasi il 6.50% (6,489%) e se gli anni fossero 64 la penalizzazione sarebbe del 3,377%. Tali coefficienti valgono solo per l'anno 2013 in quanto sono soggetti a rideterminazione annuale.

2) A che età potrò andare in pensione?

2) Dipende sia dall'età, sia dall'anzianità contributiva, sia dall'anno del pensionamento come da tabella I che si riproduce

Anno	età minima anni	anzianità minima anni
2013	65	30
2014	65+ 3 mesi	30+6 mesi
2015	65+ 6 mesi	31
2016	65+ 9 mesi	31+6 mesi
2017	66	32
2018	66*	32+6 mesi
2019	66*	33
2020	66*	33+6 mesi
2021	66*	34
2022	66*	34+6 mesi
2023 (a regime)	66*	35

*età da verificare in funzione dell'aspettativa di vita (potrebbe variare in funzione della stessa)

3) Cosa è cambiato negli adempimenti?

3) Dal 1° gennaio **tutte le fatture vanno gravate del 4% del contributo integrativo** (anche tra colleghi ingegneri, architetti o società di qualsiasi tipo).

Il funzionamento del contributo integrativo diventa simile all'IVA.

Tale passaggio è necessario in quanto una parte del 4%, a determinate condizioni, viene "retrocesso" per concorrere alla pensione come se fosse "in parte un contributo soggettivo".

Un esempio:

Il professionista "A" (Ing., Arch. o Soc. di ing.) fattura al cliente la somma di € 10.000 + 4% (400 €) + IVA e si avvale della collaborazione di "B" (Ing., Arch. o Soc. di ing.) per € 4.000+4% (160 €) IVA

"A" vedrà retrocessa sulla sua pensione una quota dei 400-160 € = 240 € e "B" vedrà retrocessa sulla sua pensione una quota dei 160 € (vedere art. 26.5 del RGP).

4) Come si determina il montante che darà luogo alla pensione contributiva?

4) A partire dal 1.1.2013 andrà a fondo pensione (contributiva) tutto il 14,5% di contributo soggettivo (più eventuali ulteriori versamenti ved. domanda 6) ed una parte (variabile tra 50 e 25%) del contributo integrativo, come da tabella a seguire

- 50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva (cioè entro il 2012) fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all'età di settanta anni;

- 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni (entro il 2012);

- 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota

retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni (entro il 2012);
- 25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni (entro il 2012), nonché ai titolari di pensione di altro ente.

Rifacendoci all'esempio della domanda 3

se "A" ha oltre 30 anni da far valere col metodo retributivo (quindi al 31.12.2012, retributivamente è anziano, cioè è già favorito nella pensione) oppure è pensionato di altro Ente, nella fattura ipotizzata dei 240 € del 4% versati ad Inarcassa, 60 € (pari al 25%) andranno nel suo fondo pensione (oltre al 14,5% di soggetto);

se "B" all'atto del pensionamento (quindi al 31.12.2012) ha meno di 10 anni da far valere col metodo retributivo (retributivamente un giovane, quindi pensionisticamente svantaggiato), dei 160 € del 4% versati ad Inarcassa, 80 € (il 50%) andranno nel suo fondo pensione (oltre al 14,5% di soggetto).

5) La pensione di vecchiaia ed anzianità rimangono?

5) Dal 1° gennaio 2013 è prevista la sola pensione di vecchiaia unificata, (art. 17.1 e 18.1 RGP) tuttavia è previsto un periodo transitorio in cui permangono, se vi sono dei requisiti specifici ed a determinate condizioni (art. 17.2, 18.1 e 18.2 RGP).

Per la pensione di vecchiaia, fermo restando il 2013 si farà poi riferimento alla tabella I (ved. domanda 2). Il trattamento economico sarà pro-quota, come era prima sino al 31.12.2012, retributivo dal 1.1.2013 in poi.

Per la pensione di anzianità questa continua

- per chi al 31.12.2012 ha raggiunto quota 97 (età+contribuzione art. 18.2) con almeno 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione

- per chi alla data del 5 marzo 2010 aveva almeno 55 anni di età ed una contribuzione di almeno 30 anni (art. 18.3); il diritto matura con almeno 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione e non si applicano le decurtazioni della tabella L (art.18.4)

In entrambi i casi calcolo col pro quota (retributivo, sempre se ne aveva diritto, vedi art. 17, sino a tutto il 2012, con media redditi i migliori 22 anni sugli ultimi 27 -tabella F-, contributivo dal 2013 in poi).

Decorrenza con applicazione delle finestre previste dalla legge 449/1997 articolo 59, commi 6, 8, 20.

Novità:

a) domanda entro il 31.12.2013 o entro un anno dalla maturazione del diritto

b) cancellazione dall'albo entro sei mesi dalla domanda

c) chi aveva fatto domanda entro il 31.12.2012 cancellazione dall'albo entro 30.6.2013

il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni predette comporta la decadenza

6) La pensione diminuirà? Quale è il meccanismo?

6) Il sistema contributivo è meno performante del retributivo e funziona sul concetto di tanto versi (accumulando somme su un ipotetico montante) tanto prenderai (vivendo nella media). Nel sistema contributivo Inarcassa sono stati introdotti dei meccanismi correttivi che contribuiscono a ridurre le differenze col vecchio sistema retributivo:

- tutto il contributo soggettivo va nel montante (del 14,5% di contributo soggettivo, solo il 14% andava a fondo pensione, ora ci va tutto)
- retrocessione di parte del contributo integrativo: una quota (compresa tra 25 e 50% vedi art. 26.5) del 4% ora va ad incrementare il montante
- contributo figurativo: in presenza di 25 anni di contribuzione ed iscrizione i contributi versati (ad inizio carriera) in misura ridotta saranno considerati come versati in misura intera

versamenti volontari (deducibili dal reddito) che vanno ad aumentare il montante (e quindi la pensione)

- contributo facoltativo (art. 4.2 del regolamento): specie in anni di reddito alto può tornare utile versare una quota aggiuntiva da un minimo dell'1% del reddito (almeno 180 €) ad un massimo dell'8,5% del reddito sino al massimale contributivo di 120.000 € (tabella B)
- versamento in misura intera dei contributi che possono essere versati in misura ridotta (art. 4.4 del regolamento) anche in tempi successivi alla naturale scadenza (tale versamento non interferisce col contributo figurativo predetto, cioè in presenza dei 25 anni di contribuzione il contributo figurativo sarà in ogni caso accreditato, anche se già versato volontariamente)

Anche altre somme possono incrementare il montante ad es. riscatti, trasferimenti etc. (vedi art. 19.7).

Le pensioni retributive in essere o future (pro quota) diminuiranno (almeno per due anni poi si vedrà) dell'1% o del 2% (sulla quota retributiva della pensione) quale contributo di solidarietà (2% per chi, in pensione, prosegue nell'attività lavorativa, 1% per chi cessa l'attività).

7) E' vero che col contributivo non esiste più la pensione minima?

7) In effetti dall'anno 2009 in presenza di redditi o volumi di affari sottosoglia (circa 6.000 e 10.000 € l'anno rispettivamente, poi rivalutazione Istat) il minimo di pensione non era più garantito (statuto in vigore sino al 2012 art. 25.1 lett. B).

Per redditi reali per un professionista (almeno 6.000 € di reddito netto o di 10.000 di volume d'affari, altrimenti è evidente che la "vera" professione è un'altra) la pensione era garantita (8 volte il minimo soggettivo annuale).

Nonostante nei sistemi contributivi il minimo in genere non sia contemplato, col nuovo RGP Inarcassa ha comunque voluto garantire una pensione minima (tabella O, 10.423 €/anno lordi 2012 rivalutabili ISTAT) pur con delle limitazioni (ad esempio, oltre quanto appena detto, l'adeguamento alla pensione minima non può superare la media redditi, rivalutati, degli ultimi 20 anni, oppure non si ha adeguamento se la situazione del nucleo familiare (ISEE) supera 30.000 € etc.; per dettagli vedere l'art. 28.5).

8) I pensionati che proseguono nella professione hanno delle penalizzazioni? E quelli che non proseguono o sono già in pensione?

8) I pensionati che proseguono nell'attività oltre al contributo di maternità che già pagavano, pagheranno anche il 50% dei minimi, sia soggettivo ($2.250/2=1.125$ €) che integrativo ($660/2=330$ €) ed il 2% della loro quota di pensione retributiva (vedi anche la domanda 6) per due anni (poi si vedrà).

I pensionati che non proseguono nell'attività o quelli già in pensione che non esercitano più (hanno restituito partita IVA e/o sono già cancellati dall'albo) si vedranno invece trattenere l'1% della loro quota di pensione retributiva lorda quale di contributo di solidarietà (per due anni poi si vedrà).

9) Qual'è il reddito minimo corrispondente ai minimi da versare?

9) Si hanno più casi.

Il minimo soggettivo ordinario è, per il 2013 di €2.250 che si riduce a 1.125 € per i pensionati che proseguono nella professione, il minimo integrativo ordinario è, per il 2013 di € 660 che si riduce a 330 per i pensionati che proseguono nella professione

Circa il soggettivo, tenendo conto dell'aliquota del 14,5% (in vigore dal 1° gennaio 2013) se si guadagnano (al netto) 15.517 € circa o meno si paga il predetto minimo, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo); per il pensionato il predetto importo dimezza, cioè al di sotto di 7.759 € si paga il minimo di 1.125 €, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo).

Circa l'integrativo, tenendo conto dell'aliquota del 4%, se si fatturano (lordi) 16.500 € o meno, si paga il predetto minimo superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo); per il pensionato l'importo dimezza, cioè al di sotto di 8.250 € si paga il minimo di 330 €, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo).

10) Cosa cambia circa i riscatti?

10) Praticamente nulla, tranne il fatto che la normativa è ora confluita nell'apposito regolamento, cui ovviamente si rimanda

Approfitto per dire che mentre prima della riforma praticamente si trovava tutto sullo Statuto, con la riforma si è avuta la cosiddetta parcellizzazione: tutte le norme statutarie sono sullo Statuto, tutte le norme regolamentarie sono nei vari regolamenti.

Nuovo RGP Statuto ed i vari regolamenti, e li elenco nell'ordine in cui li trovate sul sito Inarcassa

Regolamento riscatti

Regolamento riscatti lavoro all'estero

Nuovi coefficienti di calcolo di riscatti e ricongiunzioni in vigore dal 06/01/2012

Regolamento accertamento inabilità e invalidità

Regolamento di accesso a documenti e notizie

Regolamento riunioni del comitato nazionale delegati

Regolamento sulle modalità di votazione per la elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati

Regolamento per l'erogazione di sussidi

Regolamento per l'ammissibilità ai mutui fondiari-edilizi

Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile

<http://www.inarcassa.it/site/Home/Cos146e146Inarcassa/Regolamenti.html>

11) Sono un iscritto Inarcassa ante 29.1.1981, quindi con le norme transitorie dello Statuto previgente al compimento dei 65 anni con almeno 20 anni di iscrizione potevo andare in pensione con sistema retributivo (Statuto ex art. 42). Mantengo tale diritto o cambia qualcosa?

11) Dapprima occorre riportare gli articoli di interesse.

Statuto 2012 Art. 42 - Norme transitorie vecchie

42.2 - Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.

Nuovo RGP Art. 32 - Norme transitorie nuove

32.1 - Gli iscritti ad INARCASSA, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.

Due sono le principali innovazioni

a) alla sola condizione di iscrizione ante 29.1.1981 è stato introdotto il concetto di iscrizione e **contribuzione** ante 29.1.1981, e le due cose sono ben diverse.

b) è stato introdotto il termine di **3 anni** dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti (**19 novembre 2015**).

Ho scritto "Norme transitorie vecchie" in realtà ritengo però che non si tratti di norme transitorie ma di norme ormai definitive che terminano per esaurimento (Inarcassa ovviamente è di parere diverso).

Chi, con le "Norme transitorie nuove" perde i benefici già previsti purtroppo sarà costretto al contenzioso.

12) Compirò 65 anni nel 2013 (o 2014 o 2015 ...). Non raggiungendo i 30 anni di anzianità potrò andare in pensione col pro-rata?

12) Se non si rientra in casi particolari (ad esempio vedi domanda 11) occorrono almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione (vedi domanda 2).

13) Compirò 70 anni nel 2013 (o 2014 o 2015 ...). Non raggiungendo i 30 anni di anzianità potrò andare in pensione col pro-rata?

13) Se non si rientra in casi particolari (ad esempio vedi domanda 11) anche in questo caso occorrono almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione (vedi domanda 2). A 70 anni si potrà comunque andare in pensione di vecchiaia unificata (solo contributivo).

14) Quando compirò 70 anni avrò anche 30 anni di contribuzione, potrò usufruire del pro-rata?

14) Sì ma a condizione di avere almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012 (art. 32.6) diversamente vedi domanda 2 e domanda 13

15) Compirò 65 anni nel 2013 (o 2014 o 2015 ...).
Non raggiungendo i 30 anni di anzianità potrò andare in pensione solo al compimento dei 70 anni?

15) Il Nuovo RGP Art. 19, pur non essendo inserito nelle norme transitorie di fatto è anche una norma transitoria.

Art. 19.2 - La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età - salvo l'incremento del requisito dell'età pensionabile di cui all'art. 20, comma 1 - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscano della pensione di inabilità o di invalidità.

In altre parole se ho almeno 65 anni nel 2013 ed almeno 5 anni di contributi potrò andare in pensione con la pensione contributiva (PPC).

Col passare del tempo entrerà in funzione l'età come indicato nella risposta 2 fermo restando i 5 anni di contribuzione, ma ...

19.3 - A pena di decadenza dal diritto i requisiti di cui al comma precedente devono essere maturati entro cinque anni dal 31 dicembre 2012, e la relativa domanda di pensione presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

Cioè questo periodo transitorio varrà sino al 31 dicembre 2017 e la domanda di pensione deve essere presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

Qualche esempio chiarificatore

Compirò 65 anni nel 2013 ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, posso quindi chiedere la PPC, ma attenzione posso farlo solo per un anno (se non faccio domanda entro 66 anni perdo il diritto e se ne riparlerà di norma a 70 anni)

Compirò 65 anni nel 2015 (vedi risposta 2) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, tuttavia non posso quindi chiedere la PPC non avendo 66 anni + 6 (vedi risposta 2)

Compirò 65 anni + 6 mesi nel 2015 (vedi risposta 2) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, posso quindi chiedere la PPC, ma attenzione posso farlo solo per un anno (se non faccio domanda entro 66 anni + 6 mesi perdo il diritto e se ne riparlerà di norma a 70 anni)

Compirò 66 anni nel 2017 (vedi risposta 2) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, posso quindi

chiedere la PPC, ma attenzione posso farlo solo per un anno (se non faccio domanda entro 68 perdo il diritto e se ne riparerà di norma a 70 anni).

Compirò 66 anni (e forse più) nel 2018 (vedi risposta 2) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, tuttavia non posso chiedere la PPC essendo superato il termine del 31 dicembre 2017.

16) Un caso particolare ma non troppo, assolutamente reale ed emblematico. Riassumo la serie di domande via via susseguitesi.

Nato il ... 1953. Ho preso la partita IVA il ... 1989. Già da anni il lavoro è quasi nullo per cui sto pagando solo i minimi che ora sono stati notevolmente incrementati a fronte del lavoro che si sta azzerando. Con i ricongiungimenti vari arriverò ad avere a 65 anni 30 anni di contributi nel 2018 (mese più mese meno) e quindi avrei percepito la pensione. Ora in base alla tabella I andrò in a 70 anni nel 2023? Dimmi che mi sbaglio. Noi non abbiamo la cassa integrazione ... aiuti vari ... per quale motivo dobbiamo adeguarci all'INPS? I conti di Inarcassa non erano in ordine? Si possono cambiare le regole in corsa? Se non pago più i contributi per la pensione avrò diritto alla pensione minima? Posso chiedere la restituzione dei soldi versati? E' prevista qualche forma di aiuto da parte di Inarcassa?

16) E sintetizzo le risposte.

Nel 2018 (vedi tabella risposta 2) non arrivi alla pensione sia per l'età che per l'anzianità contributiva.

Nel 2019 (vedi tabella c.s.) arrivi alla pensione col requisito dell'età (66 anni, salvo eventuali aggiornamenti previsti in tabella I) ma con "solo" 31 anni di contribuzione (invece dei 33 in tabella) quindi puoi chiedere solo la pensione contributiva (a grandi linee un terzo di quello che avresti preso con il vecchio calcolo o con il pro-rata, vedi esempio numerico successivo).

Per avere una pensione dignitosa dovrai per forza entrare nel pro-rata quindi raggiungere anche il requisito dell'anzianità contributiva, ma nel 2020 arrivi "solo" a 32, nel 2021 arrivi "solo" a 33, ma non bastano perché la tabella è arrivata a 34, nel 2022 arrivi "solo" a 34, ma non bastano perché la tabella è arrivata a 34 e 6 mesi, finalmente nel 2023, a 70 anni avrai anche il requisito dei 35 e potrai chiedere il pro-rata (vedi esempio numerico successivo).

Qualche numero, inventato ed arrotondato alla grande, solo per rendere l'idea della convenienza economica. Mettiamo che a 66 anni chiedi il contributivo, ipotizziamo 10.000 €/anno, da 66 a 70anni prendi 40.000 più non paghi i minimi ($2.250 + 660 + 90 = 3.000$ €/anno) 12000 €, totale 52.000 a tuo vantaggio, ma superati i 70 la situazione si rovescia in quanto avrai almeno 30.000 €/anno contro 10.000, quindi 20.000 €/anno a tuo favore ed in due anni e mezzo sarai già in parità, vivendo nella media (85 media ottimistica oggi) tra andare e venire "vinci" 250.000 €! Se la pensione fosse la metà "vinceresti" solo 125.000 €.

Un'operazione possibile per ridurre gli esborsi al minimo e non avere gravi ripercussioni economiche (ma che sconsiglio per un mare di motivi, ad esempio perderesti l'eventuale pensione di invalidità o inabilità qualora dovessero sopravvenirne le condizioni) sarebbe (è ma Inarcassa nel frattempo potrebbe porre rimedio modificando le norme) di non pagare alcuni anni sfruttando l'art. 32.6. Infatti al 31 dicembre 2012 hai più di 20 anni di iscrizione e contribuzione e potresti sfruttare la norma transitoria (vedi domanda 14) del requisito, ai 70 anni, è di avere 30 anni di iscrizione e contribuzione (non 35 che invece avrai restando iscritto). Potresti quindi restare iscritto per circa 5 anni (almeno vedi se cambia qualcosa nella normativa) arrivando a 30 anni di contribuzione, poi restituire partita IVA o cancellarti dall'albo per circa 5 anni

(non paghi ma sono anni col contributivo quindi incidono poco sulla pensione) e reinscriverti appunto ai 70 anni.

Per quale motivo dobbiamo adeguarci all'INPS? Governo Monti, riforma Fornero, loro l'hanno pensata così! Addirittura, con la scusa della spending review si stanno appropriando di soldi delle casse che, a seconda di come fa comodo ai politici, sono considerate private (quando vengono tassate) ed enti pubblici quando c'è da prendere (spending review). Nel 2012 sono finite nelle casse dello Stato l'equivalente di 8.000 pensioni minime e nel 2013 si gioca al raddoppio!

Se non paghi più i contributi da subito (cedi partita IVA ..., è sconsigliato come detto) non avrai più la pensione retributiva, quindi in prossimità dei 66 anni dovrai riprendere p. IVA, reinscriverti e chiedere la pensione contributiva (verrà meno dei 10.000 dell'esempio in quanto nel frattempo non avrai pagato i minimi, e sarà inutile attendere i 70 anni in quanto mancherà il requisito dei 30 anni di contribuzione).

La restituzione dei contributi non è più prevista.

Esistono i sussidi (vedi regolamento apposito sul sito Inarcassa domanda 15) ma per motivi di scarso lavoro di norma non vengono erogati ed in ogni caso non possono risolvere il tuo problema.

-
- Comitato Nazionale dei Delegati del 4-5.4.2013
 - Presentazione della simulazione della pensione OnLine

Ottimo lavoro dei nostri uffici che sono riusciti a mettere on-line il Regolamento Generale di Previdenza (RGP) in vigore agganciando la simulazione ai dati del nostro caso personale.

È bene ricordare che con le nuove regole sarete parte attiva per costruire la Vostra pensione e la simulazione vi sarà certamente di aiuto.

In pratica ci si collega on-line al solito modo e si chiede (quando ci sarà) di poter effettuare la simulazione.

Per motivi logistici il sistema viene attivato gradualmente (ad oggi Sicilia, Toscana, Lazio, Valle d'Aosta, Puglia e Calabria). Infatti appena si è avvisati della possibilità di simulazione, tanti si collegano e provano anche più simulazioni, così che il cervellone è estremamente impegnato. Con una una o due regioni per volta il collegamento funziona regolarmente, poi quando la richiesta di simulazioni si stabilizza (tutti si sono esercitati a piacimento e restano in pochi contemporaneamente a provare) si dà il via ad altre regioni. Al momento non è stabilito alcun ordine di allaccio, ma in circa un mese si prevede l'allaccio completo.

Ed ecco il funzionamento: alla nostra richiesta il sistema si collega con i dati reali dell'interessato, li confronta con le regole del RGP e ci propone, se ci sono, le varie alternative che possono essere:

pensione di vecchiaia,
pensione di vecchiaia unificata anticipata,
pensione di vecchiaia unificata ordinaria,
pensione di vecchiaia unificata posticipata,
pensione di anzianità,
pensione contributiva.

Ovviamente non vi può essere previsione di pensione di inabilità ed invalidità o pensione ai superstiti, o di reversibilità o indirette.

Non preoccupatevi, non avrete tutte le possibilità, il sistema già escluse le possibilità non compatibili con i vostri dati e quelle che non vi convengono; vi vengono proposte sono le possibilità reali, due o tre al massimo.

Non vi resta che scegliere una (in seguito potrete provare con le altre e vi comparirà la data di pensionamento che già tiene conto del R.G.P. con tutte le regole transitorie in vigore, tutti i dati utilizzati dal programma (redditi del passato con relativo anno di riferimento), redditi e volumi d'affari previsti per il futuro (determinati sulla base delle dichiarazioni degli ultimi tre anni) e ... finalmente, quello che vi interessa, cioè l'ammontare della pensione lorda attualizzata (rapportata ad oggi), ma non solo, comparirà la parte maturata col sistema retributivo (sino al 31/12/2012) e la parte col contributivo. Certo, i redditi futuri sono ipotizzati, come i tassi di interesse (1,5% minimo) ed in proposito siete stati preliminarmente avvisati (se non avete accettato non siete potuti arrivare ad alcun risultato) ma almeno avrete un'idea di quello che vi succederà, e, soprattutto, potrete intervenire per personalizzare i dati col vostro caso personale.

Infatti potrete (o meglio dovrete, specie se siete giovani) essere parte attiva perché si può certamente influire sulla pensione. Vi è la sezione relativa ai versamenti volontari tutt'altro che da trascurare. Specie in caso di anni di redditi alti sarà utile fare versamenti volontari, ottenendo il doppio risultato di abbassare il prelievo fiscale (alto in quell'anno) ed aumentare la vostra pensione.

Alla momento il tasso di capitalizzazione è fissato all'1,5% che il minimo stabilito dal nuovo RGP2012, in seguito il tasso di capitalizzazione sarà quello definito dall'art. 26.6 e dove il "PIL Inarcassa" è quello dato dalla somma dei redditi degli iscritti; storicamente tale "PIL Inarcassa" è sempre stato di gran lunga superiore a quello dello stato italiano. Sarà il CND, con apposita delibera a stabilire di volta in volta tale tasso di capitalizzazione

-
- Comitato Nazionale dei Delegati del 4-5.4.2013
 - Comunicazioni del Presidente, e non solo del Presidente

Tra relazioni domande e risposte vi è materiale in quantità per scrivere un vero e proprio saggio, quindi mi limiterò a riportare alcuni argomenti che ritengo di interesse.

Bello ed ampio l'intervento del Presidente sul caso cosiddetto de "I sanzionanti".

Preliminarmente il Presidente ricorda il caso di molti dipendenti che chiedono a gran forza di poter far parte di Inarcassa anziché dell'INPS, e tale caso mostra come l'immagine di Inarcassa verso l'esterno sia ottima, altrimenti i dipendenti preferirebbero restare sotto l'ombrello protettivo INPS.

Anche se all'interno di Inarcassa sembra proprio che la maggioranza sia contraria a questo ingresso, non si possono trascurare le varie pressioni degli Ordini professionali e soprattutto c'è da tener conto, in ambito parlamentare, della risoluzione Gnechi .

Occorre un pò di storia per meglio inquadrare la situazione. All'inizio Inarcassa era la cassa di tutti gli ingegneri ed architetti ma nel 1981 con la legge 6/81, consensualmente come riferisce la Muratorio (n.d.r. in realtà fu

un'estromissione), si ebbe la separazione tra liberi professionisti che restarono nella cassa e dipendenti che ne uscirono.

Poi il pagamento del 2 per mille sull'importo dell'opera (dovuto dal committente) venne modificato nel pagamento del 2% sull'importo della parcella (dovuto dal professionista con rivalsa sul committente) ed ancora la legge Dini del 1995 (istitutiva della GS INPS) con l'obbligo di contribuzione per qualsiasi forma di reddito, cui molti dipendenti non hanno ottemperato (n.d.r. con diverse motivazioni o per semplice ignoranza o perché non era ben chiaro tale obbligo dalla normativa via via susseguitasi).

Si arriva così all'operazione cosiddetta "Poseidone" con cui l'INPS mette in mora gli inadempienti che però eccepiscono, chiedendo di essere inseriti in una GS Inarcassa.

In questo contesto ecco la risoluzione Nietti che chiede, praticamente obbliga, di valutare l'opportunità di aprire un confronto tra le casse di appartenenza al fine di individuare una soluzione comune, ed in quest'ottica è preferibile che la soluzione provenga da Inarcassa, piuttosto che le venga imposta.

Visto che in sedute precedenti del CND l'ipotesi di un "carrozzone" GS Inarcassa era stato scartata, intervenendo sulla relazione del Presidente, chiedevo se la presidenza avesse preso in considerazione l'ipotesi di far rientrare in Inarcassa, su base volontaria, i richiedenti, precludendo loro comunque l'accesso a cariche all'interno di Inarcassa, ma usufruendo dei servizi della stessa, cosa che poteva essere economicamente conveniente per tutti, anticipando comunque un punto all'ODG di studio di modifica eventuale dei criteri di iscrivibilità ad Inarcassa. Ciò infatti poteva evitare il "carrozzone" GS Inarcassa e contemporaneamente risolvere i problemi de "I sanzionati" senza però consentire loro, un domani, quali dipendenti, di potere diventare parte decisionale in una cassa impostata solo sui liberi professionisti.

Trattandosi di previdenza di primo pilastro, ha replicato il Presidente, la volontarietà è da escludersi, deve comunque trattarsi di un obbligo, verso l'INPS o verso Inarcassa che sia, comunque una GS Inarcassa non sarebbe un "carrozzone" in quanto la struttura è esistente, e basterebbe eleggere un solo organo dirigenziale per poter amministrare tale GS.

Successivamente, un apposito Comitato Ristretto, come da ODG eletto ad hoc, avrebbe studiato il problema dei criteri di iscrivibilità ad Inarcassa.

Neanche a dirlo, mi sono proposto per partecipare a tale CR ben conscio delle minime possibilità di riuscita, risultando poi alla prova del voto nettamente ultimo, ma non mi preoccupò più di tanto, in fin dei conti ho fatto quello che ritenevo giusto, e lo rifarò sempre, a costo di arrivare sempre ultimo, d'altra parte per me questa non è una novità ma è la regola.

Ultimo al voto, ma poi talvolta ripagato dai risultati pratici, e quando questo avviene per me è sempre un successo, l'insuccesso personale conta poco, è il risultato finale quello che conta. Sono certo che gli eletti sapranno valutare correttamente la portata del caso e proporre le giuste direttive.

Per chi vuole approfondire rimando, tanto per citarne uno, al sito dell'Ordine degli Architetti di Brescia all'articolo

Perché INARCASSA dovrebbe istituire una G.S. INARCASSA?

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/07/Istituzione_GS_INARCASSA_DEFINITIVA.pdf

Per i riferimenti normativi cerco di sintetizzare la Risoluzione in Commissione 7-00929 presentata da Marialuisa Gnechi il 28.6.2012, seduta n.658 proponendo alcuni passi

“La XI Commissione, premesso che:

sulla obbligatorietà di iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata INPS, istituita nel 1996, non vi è mai stata un'univoca interpretazione;

...

... si tratta di soggetti vittime del fatto che con l'istituzione della gestione separata, non fu chiarito fin dall'inizio quali fossero i soggetti che dovevano iscriversi obbligatoriamente;

con il comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011¹, si è giunti ad una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 che ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, confermando la regola per cui dipende dalla singola cassa professionale la possibilità di iscriversi anche se obbligatoriamente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria perchè lavoratore dipendente o per altra parte di impegno lavorativo;

ciò ha consentito a molti soggetti di risolvere la questione attraverso le proprie casse di appartenenza (Inps messaggio n. 709 del 12 gennaio 2012) versando la contribuzione omessa, ora per allora, ma senza sanzioni, ottenendo contestualmente l'annullamento dell'accertamento emanato dall'INPS, mentre chi non ha potuto fruire di tale opportunità, è costretto a pagare la sanzione come se si trattasse di evasione contributiva;

rispetto alle casse, non tutte hanno ritenuto di modificare i propri statuti ed a titolo di esempio citiamo l'Inarcassa, che a tutt'oggi esclude la possibilità di iscrizione e di pagamento del contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, anche se iscritti all'Albo ed in possesso di partite IVA,

impegna il Governo

a sospendere i provvedimenti di riscossione emessi dall'INPS a carico degli iscritti alla gestione separata provvisti di un'altra posizione di previdenza obbligatoria, per rivedere le attuali sanzioni previste per questa particolare fattispecie, ed istituire in tempi brevi un tavolo tecnico Ministero-Casse-INPS con lo scopo di risolvere in tempi brevi la contesa vicenda che sta destando una sempre più crescente preoccupazione tra i professionisti interessati, sui quali non possono gravare gli effetti di una normativa non compiutamente chiarita e definita e di differenti valutazioni da parte delle istituzioni

¹ DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Art.18 comma 12.

L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

interessate. ”

Da quanto sopra è evidente che

- la norma era confusa e che solo nel luglio 2011 è stata fatta chiarezza,
- emergono delle chiare disparità di trattamento tra ingegneri ed architetti ed altre categorie
- volente o nolente Inarcassa sarà chiamata ad un tavolo tecnico Ministero-Casse-INPS con lo scopo di risolvere in tempi brevi la contesa vicenda.

Per concludere deve essere chiaro anche ai più recalcitranti liberi professionisti di serie “A” che la tattica dello struzzo non è proprio adottabile

Redditi degli iscritti in continua diminuzione: in Inarcassa siamo ad un calo superiore al 25% (architetti -26%) e purtroppo siamo passati in testa in quanto gli avvocati si attestano ad un -20%, ed a seguire le altre categorie.

In questo contesto ancora in aumento gli iscritti e siamo ad oltre 165.700, iscritti che, se non ci sarà ripresa, non si sa ove potranno collocarsi.

Senza lavoro non c'è previdenza quindi Inarcassa si sta impegnando fortemente per l' ausilio della professione. Per dirne una sono stati stanziati 230.000 € per la Fondazione Inarcassa che si sta muovendo proprio in tal senso, 320.000 € per finanziamenti agevolati e prestiti d'onore, in un momento in cui le banche tengono i soldi ben stretti. Certo è poco per il settore ma Inarcassa fa quello che può anche con tante altre iniziative su cui non mi dilungo.

Viste le difficoltà economiche degli iscritti il CDA ha deciso di ridurre dal 7 al 4,5% gli interessi sui debiti contributivi, mantenendo il 2,5% gli interessi sulle rateazioni delle sanzioni (decorrenza 1° gennaio 2013).

Applicazione del contributo integrativo del 4% anche su committenze estere in quanto, con le nuove norme, il 4% segue le sorti dell'IVA.

Unica tra le casse Inarcassa si sta battendo contro la legge di stabilità (L 288/2012) che prevede dal 1.1.2013 che le operazioni commerciali sia UE che extra UE, rientrino nel volume d'affari, mentre prima ne erano escluse.

Combinando tale norma con le norme previdenziali ne risulta l'obbligo predetto anche per i committenti esteri, che però non capiscono neppure il perché di tale imposizione extra IVA ed in primis si rifiutano di pagare (e di riflesso tale onere rimane ingiustamente in carico ai professionisti) poi pongono i professionisti italiani in posizione di svantaggio con la concorrenza , proprio in un periodo in cui si avrebbe bisogno di avere più competitività.

E' vero che in teoria le entrate relative al 4% dovrebbero crescere ma Inarcassa, unica tra le casse professionale, si sta facendo parte attiva presso i ministeri perché trovino il sistema per eliminare tale stortura che in definitiva si ripercuote negativamente sul reddito ed è dannosa per tutti. La proposta è che con una semplice dichiarazione gli interessati possano evitare, nei confronti di committenti esteri, di applicare il 4%.

Intensificati gli incontri con gli iscritti sul territorio nazionale, in tal proposito segnalo per le Marche l'incontro di Fermo per il prossimo 23 maggio. Sede e particolari non sono ancora noti ma occhio alla prima pagina del sito di Inarcassa ove man mano vengono aggiornate le notizie in merito.

Se avete domande generali segnatevele, fatele ed avrete risposta dal

Presidente in persona. Per il vostro caso particolare (se non di semplice soluzione) avrete la possibilità (coloro che appartengono alla Provincia interessata e di solito coloro che appartengono alle Provincie limitrofe) di prenotare un appuntamento ed un funzionario Inarcassa preparato sul Vostro caso vi risponderà direttamente il giorno dell'incontro.

Ovvio che l'appuntamento va fissato con un certo anticipo via internet (di solito almeno 10 gg prima dell'incontro quindi presumibilmente l'appuntamento dovrà essere preso prima del 13 maggio, quindi ai primi di maggio datevi da fare se siete interessati).

Per prenotare basterà fare clic sulla data del 23 maggio quando questa assumerà il colore rosso della disponibilità e, con un'apposita finestrella che vi comparirà in alto a destra, potrete effettuare la richiesta.

Approvato il regolamento per l'aiuto ai disabili, regolamento che ancora non appare sul sito Inarcassa in quanto i Ministeri hanno introdotto modeste modifiche, ma è prevedibile che a breve sarà in linea.

Credo che il modo più semplice per accedere ai regolamenti sia quello di cliccare in alto a destra su mappa del sito, poi su Cos'è Inarcassa alla quarta riga trovate Regolamenti e li vedrete tutti, ancora un clic su quello di interesse ed il gioco è fatto.

Pubblicata la Carta nuova dei servizi. Per averla basta seguire le istruzioni riportate immediatamente sopra e poche righe più in basso dei regolamenti la trovate.

Oltre ad essere una valida guida su come muoversi sul sito di Inarcassa e come comunicare con Inarcassa stessa, trovate anche la tempistica di riferimento per il disbrigo delle pratiche.

Ad esempio se vi serve un certificato di regolarità contributiva potete vedere che l'Ufficio di riferimento è l'Ufficio Posizioni Previdenziali, che il tempo massimo di evasione per il 90% delle domande è di 7 gg., del 95% entro 15 gg. e del 99% entro 20 gg. a partire dalla data domanda alla data dell'invio del certificato. Personalmente ho avuto bisogno di tale certificato e dopo mezza o una giornata al massimo avevo il certificato sul computer pronto per essere stampato, e questa è la regola, non un caso fortuito.

Inutile cercare di sollecitare se non sono passati almeno 7 gg., perdereste tempo.

Piuttosto se il certificato tarda è probabile che non siate in regola contributivamente, e che quindi questo potrebbe essere il problema, in quanto se siete in regola tutto è rapido ed automatizzato.

Alla prossima.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.